



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36 del 30-03-2019

**Oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cavallo Antonio Rocco	Sindaco	P
De Vitis Francesco	Vice Sindaco	P
Bruno Angela Rita	Assessore	P
Daniele Pamela	Assessore	P
Sparascio Claudio	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Cavallo Antonio Rocco in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

- l'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che: *“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legg e ”.*

DATO ATTO CHE:

- questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone a far data dal 1° gennaio 2019;

- con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.);

RITENUTO necessario approvare le tariffe per l'anno 2019;

DATO ATTO che:

- le tariffe base per le occupazioni permanenti e temporanee del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state determinate nella misura di seguito riportata:

TIPOLOGIA	IMPORTO
PERMANENTE	€ 21,00 per mq di occupazione all'anno
TEMPORANEA	€ 2,00 per mq di occupazione al giorno

- che le tariffe per le singole fattispecie di occupazione dovranno essere calcolate applicando i vari coefficienti stabiliti nel Regolamento COSAP approvato con delibera di C. C. n. 5 del 30/03/2019.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31/03/2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019;

DATO ATTO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 non ha confermato la proroga del blocco, anche per il 2019, dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le tariffe base per le occupazioni permanenti e temporanee del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) nella misura di seguito riportata

TIPOLOGIA	IMPORTO
PERMANENTE	€ 21,00 per mq di occupazione all'anno
TEMPORANEA	€ 2,00 per mq di occupazione al giorno

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe per le singole fattispecie di occupazione dovranno essere calcolate applicando i vari coefficienti stabiliti nel regolamento Cosap approvato con delibera di C.C. n.5 del 30/03/2019
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe, di cui al punto precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2019.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Cavallo Antonio Rocco

Il Segretario Generale
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa
